



Tribunale Ordinario di Oristano

Procedure Concorsuali

Procedura di concordato minore RG. 9/24.

Il Giudice Designato con provvedimento dal Presidente del 22.3.24 ha emesso il seguente

DECRETO

- visto il ricorso per ammissione alla procedura di concordato minore depositato in data 19.3.24 dal con l'assistenza dell'OCC presso l'ordine degli avvocati di Oristano;
- ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede nel circondario di questo Tribunale;
- rilevato che la domanda di accesso appare ammissibile considerato che, dall'esame del ricorso e della documentazione ad esso corredata, emerge:
 - che il ricorrente non riveste la qualifica di consumatore, nella accezione di cui all'art. 2, c. 1, lett. e), CCII, dal momento che le obbligazioni inadempite si riferiscono allo svolgimento di attività professionale/imprenditoriale;
 - che il ricorrente non presenta i requisiti soggettivi e oggettivi per la sottoposizione a liquidazione giudiziale, e che non è stata esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già' beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
 - che non consta il compimento di atti in frode nel quinquennio precedente il deposito della domanda;
 - che la proposta prevede l'apporto di risorse esterne al patrimonio del debitore e risulta dunque formulata ai sensi del capoverso dell'art. 74 CCII;
 - che, oltre alla documentazione prescritta dall'art. 75, c. 1, CCII, alla domanda è allegata la relazione particolareggiata dell'OCC, comprendente tutte le informazioni e gli elementi indicati all'art. 76, c. 2, CCII;
- rilevato altresì che il ricorrente ha chiesto che venga disposta la sospensione di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- visto l'art. 78 CCII.

DISPONE

- la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale;
- la sospensione di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore e il divieto di iniziare azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

ASSEGNA

ai creditori termine di trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1, c. 1-ter, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

Ritenuto necessario sin da ora fissare udienza al fine di sentire il Gestore e tutti gli interessati sull'esito delle operazioni di voto e procedere alla deliberazione sulla proposta.

pqm

1. fissa l'udienza del 16.10.24 ore 10.30;
2. dispone che l'OCC depositi entro quindici giorni dal termine delle operazioni di voto una relazione sull'esito dello stesso nonché breve parere finale sulla fattibilità economica e giuridica della proposta;
3. dispone che l'OCC depositi entro il medesimo termine documentazione attestante la notifica ai creditori della proposta e del presente decreto;

Si comunichi al ricorrente ed all'OCC. Quest'ultimo trasmetterà ai creditori il ricorso e il presente decreto.

Oristano, 08/06/2024

Il Giudice

Andrea Bonetti